

pure vista la malattia e visto che era stata presa studiando l'anatomia, raccomandava che questo giovane fosse ammesso. Il Ministero non accettò neanche questa seconda proposta, perchè la credette e la crede contraria ai regolamenti.

L'onorevole Squitti dice che questo è un insolito rigore. Io ho cercato qualche esempio, ma non ho trovato un solo caso in cui il Ministero abbia concesso in condizioni simili l'iscrizione domandata. Anzi ho trovato che due volte una Facoltà concesse, un anno prima del termine legale, l'iscrizione agli esami di laurea, una nel 1886 e l'altra nel 1887, e l'onorevole Coppino annullò l'iscrizione.

D'altronde per quanto il caso presente sia pietoso, per quanto il giovane meriti tutte le considerazioni possibili, è bene notare che una simile concessione avrebbe avuto due grandi inconvenienti:

1° Sarebbe stata una grave ingiustizia verso il passato, inquantochè sono molti i giovani che per malattia hanno perduto l'anno. 2° Sarebbe stata per le stesse ragioni un'ingiustizia nel presente. In fatti nello stesso tempo c'era uno studente che per assistere il padre moribondo aveva perduto l'anno. Quindi non era giusto concedere quello che si era negato agli altri, ad uno solo, perchè si era fatto raccomandare da molti. 3° Inoltre sarebbe un precedente, il quale obbligherebbe il ministro a fare simili concessioni per l'avvenire.

E finalmente io vorrei pregare l'onorevole Squitti, che è insegnante, a considerare: o questo giovane ha potuto assistere alle lezioni, e allora i professori gli avrebbero dato il certificato di frequenza che non gli dettero; o non ha assistito, come pare evidentissimo dalle parole stesse della relazione, e allora concedere che in un anno si facciano tre anni di corso e gli esami di tre anni, a che cosa porta? Porta che questo giovane o dovrà ottenere la laurea per commiserazione, o dovrà stare per altri due anni nell'Università. Quindi a me parve che il concedere questo che non si era mai concesso da nessun ministro della pubblica istruzione, non fosse regolare e non fosse neppure nell'interesse del giovane.

Io spero che l'onorevole Squitti sarà soddisfatto di queste mie dichiarazioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Squitti.

Squitti. Mi rincresce moltissimo di non potermi dire soddisfatto delle dichiarazioni del-

l'onorevole ministro della pubblica istruzione. Egli ha voluto rimpicciolire di molto il contenuto della mia interrogazione; poichè l'ha ristretta soltanto al caso dell'iscrizione del giovane Polerà, mentre che questo caso non aveva fatto altro che porgermi l'occasione di chiedergli due cose: come egli interpreti l'articolo 3 del regolamento dell'ottobre 1890; e in che maniera egli voglia usare i suoi poteri discrezionali, di fronte alle deliberazioni delle Facoltà.

Prima di tutto però debbo rettificare alcune circostanze di fatto. L'onorevole ministro ha detto che non ricorda nessuna concessione di questo genere. Io invece ne ricordo un'altra molto più grave di questa, la quale si trovava davvero in aperta contraddizione col regolamento.

Ricordo che nel 1881 un giovane, mentre si esercitava nella cattedra di medicina operatoria, si ferì e perse un occhio. Allora chiese alla Facoltà l'abbreviazione di un corso. La Facoltà invece concesse che questo giovane avesse la laurea senza esporsi agli esami. Il giovane si chiamava Vincenzo Como; ed il ministro dell'istruzione pubblica di allora, l'onorevole Baccelli, il giorno 12 luglio 1881 (cito la data) lodò e ratificò la deliberazione della Facoltà.

Io in questi giorni ho sentito molto parlare di questo esempio del 1881 che qualche professore forse avrà ricordato ai giovani; e l'ho ricordato anch'io. Onorevole ministro, anche i giovani poi fanno dei confronti; e in questa circostanza, debbo pur dirlo, i confronti non sono stati tutti vantaggiosi per lei.

Quanto poi al regolamento, è questione d'interpretazione; perchè a me pare che l'articolo 30 del regolamento dell'ottobre 1890 stabilisca che il giovane, dal giorno dell'iscrizione per il primo anno dell'Università, al giorno in cui ne esce, debba aver compiuto tanti anni di corso, quanti la Facoltà ne richiede. Dico che è questione d'interpretazione, perchè quest'articolo è ambiguo. Di guisa che il regolamento non osta alle concessioni ministeriali.

In quanto poi ai poteri discrezionali del ministro, io ho deplorato in questa Camera, a proposito della discussione del bilancio della pubblica istruzione, che il ministro approvasse ciecamente le deliberazioni delle Facoltà. Ebbene, il primo caso che io trovo, in cui il ministro abbia derogato a questa regola, è precisamente questo, e l'altro del